



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 419

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 3 marzo 2011

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag.	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	17
12 ^a - Igiene e sanità	»	21

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	26
Per la sicurezza della Repubblica	»	27
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	28

ERRATA CORRIGE	Pag.	32
---------------------------------	-------------	-----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 3 marzo 2011

493^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2555) Deputati Giancarlo GIORGETTI ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Conviene la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra le proposte a sua firma, rilevando che la più importante novità è rappresentata dalla proposta 4.0.1. Essa reca una delega al Governo per riordinare la disciplina relativa alla gestione del bilancio e a potenziare la funzione dell'attuale bilancio di cassa. Inoltre, l'emendamento 4.0.1 produce l'effetto di rendere più agevole e più efficiente il passaggio al bilancio di cassa mantenendo comunque in vigore un riferimento alla competenza. Esso si inserisce in un quadro più generale in cui maggiore attenzione è posta al risultato della gestione di bilancio preservando altresì la funzione di programmazione delle spese sperimentata con il criterio della competenza giuridica. Infine, la proposta 5.1 affronta e risolve, con un coordinamento

di date di presentazione, il problema della relazione generale sulla situazione economica del Paese, già affrontata durante l'esame del mille proroghe. Dà per illustrate le restanti proposte di cui è firmatario.

Il senatore MORANDO (PD) illustra la proposta 2.2 volta a rendere più flessibile i vincoli posti dal Patto di stabilità interno, limitatamente alla spesa in conto capitale, in una logica di programmazione di medio e lungo periodo. L'inutile incertezza determinatasi nel tempo a causa del cambiamento annuale delle regole del Patto di stabilità interno, viene in questa sede affrontata attraverso un sistema che, partendo dall'alto, ripartisce la spesa in conto capitale tra diversi livelli di Governo e consente, al livello di comune e provincia, di poter scambiare capacità di indebitamento in relazione ai fabbisogni nell'ambito di un vincolo generale coordinato con i vincoli europei. Illustra poi la proposta 2.4 che propone di introdurre nell'ambito della legge di contabilità e finanza pubblica un vincolo sul saldo strutturale, quale risposta italiana al processo di definizione della nuova *governance* economica europea. Questo tipo di vincolo, come dimostrato durante l'audizione della Banca d'Italia (10 dicembre 2010), si dimostra essere più stringente del vincolo che verrà verosimilmente introdotto in sede europea sulla riduzione del debito e pone rimedio ad uno dei fattori di maggiore criticità del sistema-paese, ossia la presenza di un elevato debito pubblico. Rispetto al passato l'Italia dimostrerebbe di avere la necessaria determinazione per affrontare il nodo principale della finanza pubblica in una logica di medio e lungo termine. Associata ai punti di forza, quali la quota ancora significativa di mercato delle imprese italiane e la situazione debitoria delle famiglie e delle imprese comparativamente migliore a quella di altri Paesi, la nuova regola sul saldo strutturale consentirebbe al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio di assicurare i mercati e gli altri *partners* europei in merito alla credibilità del processo di risanamento della finanza pubblica in Italia. Qualora il Paese si desse delle regole di carattere strutturale, dato il momento difficile a cui tutta l'Europa si trova di fronte, non avrebbe altro che da guadagnarne sul mercato. Questa manovra, tuttavia, non può partire dal 2014. Cioè, il Governo non può non farsi carico da subito di procedere a assicurare i mercati. L'emendamento 2.8 è coerente con l'impianto contenuto nell'emendamento 2.4, analogamente alla proposta 3.2. In relazione all'emendamento 3.3, collegato anch'esso logicamente all'emendamento 2.4, sottolinea la necessità di una maggiore attenzione alla copertura delle nuove leggi di spesa di parte corrente per le quali, proprio in omaggio alle procedure di rientro dai debiti che l'Unione europea sta preordinando a carico dei bilanci nazionali, non sarà possibile utilizzare la leva fiscale per la copertura. Essa sarà invece possibile per le nuove leggi di spesa che intervengano sulla parte strutturale in conto capitale. Infine, illustra l'emendamento 4.1, concernente il tema dell'integrazione dei Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento. Giudica già un passo avanti l'articolo approvato dalla Camera dei deputati su questo punto che, tuttavia, deve essere accentuato. Rispetto alla legge di contabilità vigente, è infatti

evidente come le due Presidenze della Camera e del Senato, per molte e comprensibili ragioni, non siano state in grado di raggiungere quelle intese che avrebbero dovuto portare ad una più proficua collaborazione delle due strutture. Al punto in cui si trova la crisi economica europea, è tuttavia proprio l'Unione a prescrivere a tutti i Paesi membri la necessità di dotarsi di organismi indipendenti di controllo degli andamenti di finanza pubblica, al fine di aumentarne la trasparenza, sia nei confronti dei Parlamenti nazionali, sia nei confronti dell'Unione medesima. Ritiene quindi che la terzietà non possa essere garantita al meglio se non collocando tale organismo in Parlamento, dove tutte le forze politiche sono rappresentate. Ciò peraltro si rende particolarmente utile anche in vista della nuova struttura federale del Paese. L'interesse generale è quello che dovrebbe guidare ogni Governo, di destra o di sinistra che esso sia, e un organismo come quello prefigurato dovrebbe rappresentare una garanzia per tutti. Queste sono le ragioni complessive della proposta illustrata nella convinzione che fare le riforme, anche se faticoso nell'immediato, porta sempre grandi benefici nel medio-lungo periodo.

Il presidente AZZOLLINI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2555

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso «Art. 7», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a)».

Consequentemente sopprimere il comma 2.

2.2

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, Nicola ROSSI, LUSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la

spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale».

2.3

MASCITELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 10», comma 2, lettera e), dopo le parole: «di cui alla lettera f)» aggiungere le seguenti: «, per le principali componenti delle entrate e delle spese del conto economico delle pubbliche amministrazioni».

2.4

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, Nicola ROSSI, LUSI

Al comma 3, capoverso «Art. 10», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la Decisione di cui al comma 2 deve indicare obiettivi programmatici per l'indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche, definito ai sensi del Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, tali da garantire:

a) un miglioramento del saldo strutturale pari almeno allo 0,5 per cento del Pil rispetto all'anno precedente, fino al raggiungimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero, corrispondente all'obiettivo di medio termine dell'Italia;

b) ove raggiunto l'obiettivo di medio termine, il mantenimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero».

2.5

MASCITELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 10», comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;».

2.6

IL RELATORE

Al comma 3, capoverso «Art. 10», al comma 6, dopo le parole: «obiettivi programmatici» inserire le seguenti: «, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1,».

Al comma 4, «Art. 10-bis», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6».

2.7

MASCITELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 10», comma 10, dopo le parole: «alle singole regioni» aggiungere le seguenti: «, indicando quelle destinate alle amministrazioni comunali e provinciali,».

2.8MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA,
Nicola ROSSI, LUSI

Al comma 4, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l'obiettivo programmatico della spesa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, ciascuna in rapporto al prodotto interno lordo».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 3, capoverso «Art. 10», sopprimere la lettera e).

Art. 3.**3.1**

MASCITELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 17, al comma 3, dopo le parole: "di iniziativa governativa" aggiungere la seguente: "e del Relatore".».

3.2

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, Nicola ROSSI, LUSI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole da: "con gli obiettivi determinati" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "con gli obiettivi determinati nel Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nonché con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettere a) e a-bis)";

a-ter) all'articolo 11, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. In coerenza con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettera a-bis), la legge di stabilità indica il limite massimo della spesa corrente del bilancio dello Stato per il triennio successivo.";

a-quater) all'articolo 11, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Nota illustra altresì il raccordo tra bilancio dello Stato, legge di stabilità e obiettivi di cui alla lettera a-bis) del comma 4 dell'articolo 10-bis, esplicitando in particolare il collegamento tra gli obiettivi di spesa di cui alla richiamata lettera a-bis), gli obiettivi di cui al comma 7-bis dell'articolo 11 e la spesa corrente, in termini di competenza giuridica e cassa, del bilancio dello Stato come integrato con la legge di stabilità."».

3.3

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, Nicola ROSSI, LUSI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 17, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

"La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori spese correnti, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura».

La copertura finanziaria delle leggi che comportino minori entrate o maggiori spese in conto capitale può essere determinata attraverso le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate".

Art. 4.

4.1

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, Nicola ROSSI, LUSI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - 1. – All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ", fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante" inserire le seguenti: "sugli andamenti della finanza pubblica e";

b) al comma 2, sostituire da "adottano intese" fino a "con particolare riferimento ai seguenti ambiti:" con le seguenti: "adottano intese volte a promuovere la progressiva integrazione delle strutture di supporto tecnico delle due Camere, favorendone la costante collaborazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:"».

4.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

"Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa). – 1. Ai fini del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;

b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione di un apposito raccordo tra l'autorizzazione di cassa e la gestione di tesoreria;

c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile e del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera *c)*;

e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;

f) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

g) previsione della graduale estensione delle norme di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, nonché dell'articolo 2 della presente legge;

h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritra-

smette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previste dal presente articolo"».

Conseguentemente, il Capo V della legge 31 dicembre 2009, n. 196, assume la seguente denominazione:

«Capo V - Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 21 dicembre 2009, n. 196, sostituire le parole: «alla progressiva adozione» con le altre: «al potenziamento della funzione» e all'articolo 50, comma 2, lettera d) della medesima legge, sostituire le parole: «dell'adozione» con le altre: «del potenziamento della funzione».

4.0.2

LUSI, MERCATALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici). – 1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due

terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.

5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;

b) elaborare previsioni corrette ed accurate dei tendenziali di finanza pubblica anche a lungo termine;

c) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;

d) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;

e) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica, con particolare riferimento alle analisi di settore.

7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011"».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) 1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è così sostituito:

"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente".

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"Il comma 3 dell'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

‘3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12 della presente legge, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'Istat. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 della presente legge è presentata entro il 30 settembre'».

Art. 7.**7.1**

MERCATALI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La ricognizione di cui al comma 3 deve essere attuata distinguendo i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari

al solo scopo statistico-economico ed escludendo gli enti e le società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche."».

7.2

FERRARA

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La ricognizione di cui al comma 3 deve essere attuata distinguendo i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari al solo scopo statistico-economico ed escludendo gli enti e le società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche."».

7.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera l), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'articolo 3"».

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 3 marzo 2011

236^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FERRARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(1819) BONFRISCO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati

(2194) CARLINO e BUGNANO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente FERRARA avverte che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti predisposti dal relatore, pubblicati in allegato al reso-

conto della seduta, riferiti all'emendamento di iniziativa governativa 2.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 2; ricorda inoltre che gli emendamenti all'articolo 2 e al citato emendamento governativo sono già stati illustrati.

La relatrice GERMONTANI (*FLI*) illustra congiuntamente i subemendamenti 2.1000/200 e 2.1000/300. Il primo concerne la materia di maggiore rilevanza del disegno di legge ovvero l'introduzione del principio di gradualità temporale nella definizione della quota dei consigli di amministrazione da riservare al genere meno rappresentato. L'emendamento è stato elaborato in esito all'incontro informale svolto ieri mattina e propone, accettando comunque il principio della gradualità – non previsto dal disegno di legge approvato dalla Camera – e seguendo le indicazioni provenienti dalla 1^a Commissione permanente, di riservare un quinto dei componenti al genere meno rappresentato per il primo rinnovo del mandato, prevedendo invece la quota di un terzo nel secondo e terzo mandato. Il successivo subemendamento prevede la promozione di un codice di autoregolamentazione da parte del Ministro per le Pari Opportunità finalizzato ad abbreviare i termini di decorrenza su base volontaria.

La senatrice FONTANA (*PD*) esprime a nome della propria parte politica apprezzamento per il tenore del subemendamento 2.1000/200, che, comunque, rappresenta un punto di mediazione. Ricorda infatti che l'emendamento del Governo prevede rispetto al disegno di legge l'applicazione delle norme dopo un anno dalla data di entrata in vigore invece che sei mesi, e opera poi una scansione temporale nei tre mandati assolutamente non divisibile. La propria parte politica quindi ha acceduto ad una logica di mediazione, ritenendo opportuno differenziare la quota solo dopo il primo mandato, pur accettando il termine di un anno per la data di entrata in vigore. Puntualizza infine che tale logica di mediazione sarà confermata a condizione di un parere favorevole del Governo sul subemendamento 2.1000/200.

Interviene quindi il senatore LANNUTTI (*IdV*), il quale sottolinea che l'atteggiamento collaborativo e di ricerca di una mediazione da parte dell'opposizione, e segnatamente della propria parte politica, ha consentito di superare lo stallo determinato dalle divergenze di opinioni all'interno della maggioranza. Del resto, le proposte di modifica già accolte dalla Commissione e in discussione nella giornata odierna, consentono di apportare doverose correzioni in relazione a profili delicati di costituzionalità delle norme recate dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) osserva che il subemendamento 2.1000/300, originato da una lodevole iniziativa del Ministro per le Pari Opportunità e raccolta dal relatore, sembra operare in una logica di attenuazione degli effetti eccessivamente gradualistici e cauti dell'emenda-

mento del Governo 2.1000. Viceversa, rispetto alla proposta emendativa della relatrice, sulla quale ribadisce il favore della propria parte politica, l'ulteriore subemendamento appare superato e forse ultroneo. Ritiene pertanto più adeguato al carattere propositivo della disposizione un ordine del giorno, più appropriato e in linea con le aspettative della Commissione. Ribadisce ancora una volta che la propria parte politica considera dirimente rispetto ai subemendamenti presentati il parere del rappresentate del Governo sull'emendamento 2.1000/200.

Interviene nel merito del subemendamento 2.1000/300 il presidente FERRARA (*PdL*), giudicando più appropriata la trasformazione in un ordine del giorno per il contenuto della disposizione.

La senatrice LEDDI (*PD*) rileva il carattere contraddittorio di una disposizione legislativa finalizzata alla promozione di un codice di autoregolamentazione, per definizione rimesso all'autonoma scelta dei soggetti interessati. Tra l'altro, il carattere di auspicio della disposizione non si confà a un indirizzo di semplificazione e chiarezza del disposto normativo.

Rimarca inoltre, rispetto alla discussione svolta nella seduta notturna di ieri circa la maggiore appropriatezza, per le disposizioni in commento, della parola «sesso» rispetto alla parola «genere», che il decreto legislativo n. 196 del 2007 di recepimento della direttiva comunitaria, attuativo del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, non utilizza mai il termine «genere», bensì la parola «sesso» ovvero la locuzione più ampia «parità di trattamento tra uomini e donne».

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel sottolineare il fallimento dei codici di autoregolamentazione nel settore bancario e finanziario ai fini della tutela del risparmio, si rimette agli orientamenti prevalenti alla Commissione sul subemendamento 2.1000/300 e all'eventuale trasformazione dello stesso in un ordine del giorno.

Il presidente FERRARA, essendo imminente l'avvio dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame congiunto a una prossima seduta, proponendo alla Commissione di convocarsi nuovamente per martedì prossimo alle ore 14.

La Commissione conviene.

Dopo un intervento del senatore BARBOLINI (*PD*), il presidente FERRARA specifica che la questione concernente la terminologia più appropriata potrebbe essere valutata, a conclusione delle votazioni, con una modifica a carattere redazionale e di *drafting*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2482**Art. 2.****2.1000/200**

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000 sostituire le parole da: «riservando al genere meno rappresentato» fino alla fine con le seguenti: «riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato di applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e sindaci eletti».

2.1000/300

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Il Ministro per le pari opportunità promuove l'adozione di un Codice di autoregolamentazione con cui le società aderenti si impegnano a riservare al genere meno rappresentato la quota prevista dalle disposizioni recate dall'articolo con decorrenza anticipata rispetto a quella prevista dal comma 1».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 3 marzo 2011

239^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Sergio Schettini, direttore U.O.C. di ostetricia e ginecologia dell'Azienda ospedaliera S. Carlo di Potenza.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il professor Scambia non potrà essere presente all'odierna seduta a causa di concomitanti ed imprevisti impegni professionali. Pertanto, la sua audizione potrà essere programmata in una prossima seduta. Cede quindi la parola al dottor Schettini.

Il dottor SCHETTINI, dopo aver dato conto della particolare complessità territoriale della regione Basilicata e della condizione complessiva dei punti nascita operativi in tale area, si sofferma sull'esperienza dell'Azienda ospedaliera regionale S. Carlo di Potenza che funge da *hub* rispetto ad una rete di strutture. In particolare, evidenzia come il numero complessivo di parti risulti in lieve diminuzione, mentre sono in aumento i parti spontanei. Per quanto concerne poi i parti cesarei si registra una diminuzione negli ultimi tempi, anche grazie ad una serie di interventi promossi dalla struttura. Ad esempio, sono stati attivati corsi di accompagnamento ed educazione alla nascita ed è operativo un ambulatorio per la gravidanza fisiologica nell'ottica di demedicalizzare tale evento. Ugualmente significativa è la promozione all'allattamento al seno attraverso specifici corsi, come pure la cura della depressione *post partum* e lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale per il personale ostetrico. Nel sottolineare poi l'attivazione del servizio di parto analgesia, resa possibile anche grazie alla presenza per l'intera giornata di anestesisti specialisti, svolge alcune considerazioni finali sulla rete dei punti nascita in Basilicata, anche alla luce di un recente progetto di riorganizzazione.

La senatrice BASSOLI (*PD*) chiede alcuni dati in merito all'impiego dell'anestesia epidurale, con particolare riguardo alle modalità di comunicazione verso le donne.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*), nell'apprendere che nella struttura menzionata sono impiegati diversi anestesisti dedicati, chiede se gli stessi sono inseriti nei turni di guardia.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Schettini per aver offerto uno spaccato significativo di una regione particolare come è la Basilicata, sottolinea come l'esigenza di riduzione dei parti cesarei deve necessariamente essere calibrata su alcuni dati sul quale richiede un supplemento istruttorio allo stesso soggetto auditato; in particolare, bisognerebbe quindi monitorare la mortalità perinatale e materna, nonché la morbilità. Inoltre, sarebbe utile un raffronto fra i tagli cesarei elettivi e i parti spontanei, nonché ulteriori indicazioni su come i punti nascita della Basilicata si stanno conformando ad un recente indirizzo del Ministero della salute in merito al percorso nascita sicuro.

Il dottor SCHETTINI conferma che nell'Ospedale S. Carlo di Potenza sono presenti anestesisti in sala parto con copertura nell'intera giornata: si tratta di personale dedicato e formato all'ostetricia-ginecologia, per effetto di una precisa scelta dell'amministrazione. Tale elemento già di per sé meritevole si accompagna poi a un sistema di informazione alla donna tramite il canale dei medici di medicina generale, i ginecologi ed i consultori, nonché attraverso l'accesso delle stesse pazienti ad ambulatori dedicati, dove è possibile predisporre una cartella elettronica o seguire le indagini di *screening*.

La riduzione dei parti cesarei è altresì connessa alla presenza degli anestesisti, presenza che non solo contribuisce ad una maggiore serenità, ma fornisce garanzie di fronte a qualsiasi evenienza. Nel riservarsi di fornire i dati richiesti dal Presidente, richiama i requisiti di sicurezza e di qualità dei punti nascita fissati da recenti documenti regionali e condivide che l'obiettivo di ridurre i parti cesarei deve basarsi su un attento monitoraggio dei dati. Infine, precisa che in Basilicata sono soltanto due i punti nascita che registrano oltre mille interventi all'anno; tuttavia, stante la complessità territoriale che caratterizza tale regione, resta il problema di come assicurare i collegamenti con le strutture periferiche.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il modello della rete *hub and spoke* è ancora attuale, sottolinea come il superamento di un sistema accentrato può essere conseguito solo tramite un dialogo effettivo con le strutture periferiche. Ritiene altresì utile che il soggetto audito fornisca ulteriori dati sulla rianimazione neonatale, sul trasporto dei neonati a rischio ed in utero. Per quanto concerne poi la presenza di anestesisti dedicati, chiede maggiori ragguagli anche sulla copertura dei turni degli ostetrici e dei neonatologi.

Il dottor SCETTINI, nel replicare ai quesiti da ultimo posti dal Presidente, ribadisce come l'ospedale S. Carlo ha la fortuna di avere a disposizione risorse sufficienti a garantire una copertura nell'arco dell'intera giornata non solo degli anestesisti, ma anche degli ostetrici e dei neonatologi. Dopo aver ricordato il funzionamento della rete di trasporto dei neonati – che si avvale del coordinamento con il servizio 118 – richiama l'obiettivo posto dalla regione di non superare la soglia del 37 per cento di tagli cesarei. A suo avviso, però non bisognerebbe tanto concentrarsi sul perseguimento di un valore numerico che rischia di rimanere inapplicato, quanto semmai impegnarsi per assicurare l'appropriatezza di tali interventi.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Schettini per le analisi e le valutazioni fornite, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2133) BASSOLI ed altri. – Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il relatore, senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*), presenta ed illustra l'emendamento 1.3 – allegato al resoconto della

seduta – volto alla istituzione di un registro nazionale dell'endometriosi, allo scopo di recepire lo spirito di alcune iniziative legislative presentate su tale tema.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene sulla fissazione del termine di presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.3 entro le ore 15 della giornata odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

**ULTERIORE EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2133**

Art. 1.

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della salute può altresì istituire il Registro nazionale dell'endometriosi».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 3 marzo 2011

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,55, con l'audizione informale del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Vasco Errani.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 3 marzo 2011

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai senatori ESPOSITO (PdL) e QUAGLIARIELLO (PdL) e dai deputati CICCHITTO (PdL), ROSATO (PD) e LAFFRANCO (PdL).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dai relatori.

Comunicazioni del Presidente

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione e il calendario dei lavori, sulle quali intervengono i deputati ROSATO (PD), LAFFRANCO (PdL) e CICCHITTO (PdL) e i senatori ESPOSITO (PdL) e QUAGLIARIELLO (PdL).

La seduta termina alle ore 10,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 3 marzo 2011

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (Atto n. 317)

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*), *relatore*, nel rinviare l'analisi dettagliata delle singole disposizioni dello schema in esame a un momento successivo, ritiene opportuna una riflessione preliminare sui punti di coerenza del provvedimento rispetto all'assetto generale disegnato dal Titolo V della Costituzione e ai principi della legge delega. Pur richiamando l'importante lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione nel corso dell'attività istruttoria, che ha consentito di chiarire molti dei punti oscuri del provvedimento, segnala la permanenza nello stesso di una serie di contraddizioni che necessitano di ulteriore approfondimento e di riflessione, ad iniziare dalla questione relativa all'IRPEF e al rispetto dei principi costituzionali del coordinamento della finanza pubblica, da un lato, e della progressività delle imposte, dall'altro.

Con particolare riferimento alla previsione della manovrabilità delle aliquote dell'addizionale IRPEF da parte delle regioni, rileva la necessità di valutare la compatibilità della dinamicità della leva fiscale, che non risulta omogenea nei territori e non correlata alla numerosità della popola-

zione, con il principio del coordinamento della finanza pubblica, dal momento che, per le ragioni suddette, l'impatto sui singoli territori potrebbe essere molto differenziato. In secondo luogo sottolinea, come emerso nel corso delle audizioni, il rischio che non sia assicurata la neutralità finanziaria del provvedimento nè in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica nè di invarianza della pressione fiscale complessiva.

In relazione alla questione dell'IRAP, nell'invitare ad una riflessione sulle conseguenze negative derivanti da un diverso regime dell'imposta in termini di competitività nei territori, ritiene preferibile un assetto in cui si prefiguri la possibilità di differenziare l'imposta stessa per i diversi settori produttivi, prevedendo altresì un coordinamento dal parte della Conferenza delle regioni.

Quanto ai fondi perequativi, paventa il rischio che la norma rappresenti solo un mero rinvio dell'istituzione degli stessi, ritenendo necessario stabilirne fin da ora la disciplina delle modalità di funzionamento ed alimentazione.

Un ulteriore tema suscettibile di approfondimento riguarda la questione dei costi standard e dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai settori diversi dalla sanità ossia l'istruzione, l'assistenza e il trasporto pubblico locale con riferimento alle spese in conto capitale, considerando che per tali settori è prevista la copertura integrale del fabbisogno calcolato sulla base dei costi *standard*. Non appare ancora sufficientemente chiarito come sia possibile conciliare tale previsione con il vincolo di finanza pubblica, ossia se le risorse da destinare a tali settori siano sufficienti a coprire il livello essenziale del servizio nel territorio nazionale, le cui caratteristiche nell'erogazione appaiono molto differenziate tra le macroaree territoriali.

Sottolinea infine l'opportunità di introdurre nel procedimento di calcolo dei costi standard specifici indicatori di condizione socio-economica nonché, nel campo sanitario, di estendere a cinque il numero delle regioni di riferimento in quanto, come emerso anche nel corso di alcune audizioni, ciò potrebbe eliminare taluni effetti distorsivi nel calcolo del divario tra nord e sud.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (*PdL*), *relatore*, nel manifestare un generale apprezzamento sul percorso intrapreso dalla riforma federalista nella contingente fase politico-istituzionale, rammenta il ruolo centrale che lo schema in esame ricopre nell'attuazione della legge n. 42 del 2009, in quanto il nodo cruciale del percorso federalista attiene principalmente alla definizione della dimensione finanziaria delle autonomie regionali, in particolare sul comparto della sanità, nonché al sistema delle interazioni e delle connessioni tra i diversi livelli di governo nel territorio.

Nell'invitare la Commissione a riservare un ampio approfondimento delle questioni afferenti al ruolo svolto dalle regioni, che costituiscono gli attori principali di attuazione della riforma, segnala l'esigenza di superare alcuni possibili profili di criticità, ad iniziare da quello concernente la

composizione e le modalità di rappresentanza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nel cui ambito andrebbe previsto un ruolo governativo non soltanto sulla verifica delle relazioni interregionali, ma anche sulle specifiche opzioni di finanza che si renda necessario adottare.

Per quanto concerne l'elemento centrale della riforma, che attiene principalmente alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, ritiene che anche per i comparti diversi dalla spesa sanitaria occorrerebbe comunque fare riferimento alle regioni *benchmark* individuate per il settore della sanità. Paventa tuttavia che il rischio che in tale delicato settore persista, secondo quanto emerge dallo schema di decreto, un atteggiamento di eccessiva prudenza che potrebbe precludere o vanificare gli sforzi tesi a una maggiore razionalizzazione delle misure destinate all'aumento della qualità dei servizi. Osserva in proposito come i costi standard appaiano indicatori di scarsa incisività al fine di avviare un percorso di misurazione della qualità dei servizi nei territori di riferimento, ravvisando pertanto l'opportunità di delineare un più significativo ruolo dei costi standard medesimi. Reputa in ogni caso necessario che l'applicazione dei moduli definitivi e dei parametri di riferimento previsti dallo schema di decreto non conduca ad un deterioramento della posizione finanziaria delle regioni prese a modello di riferimento, il che sarebbe, oltre che criticabile sotto il profilo tecnico, anche eticamente scorretto.

Inoltre, in ordine ai criteri adottati per l'individuazione dei fabbisogni, nutre dubbi sull'opportunità del ricorso al concetto di «deprivazione», facendo notare che, benché possano sussistere elementi di carattere socio-ambientale cui va dedicata specifica attenzione, gli stessi non possono dar luogo ad un criterio, che appare anche tecnicamente poco rigoroso, di deprivazione. Reputa altresì opportuno che sia considerata la necessità che i tagli e le decurtazioni economiche che hanno recentemente compresso le risorse delle autonomie regionali non debbano avere ricadute negative sull'attuazione della legge delega, benché da ciò possa derivare la necessità di destinare apposite risorse finanziarie a tale scopo.

Sostiene inoltre la necessità di definire specifici e rigorosi criteri sulla compartecipazione all'IVA, per la quale andrebbe precisato se essa ricomprenda o meno l'attività svolta dagli enti locali in tema di lotta all'evasione, come del resto riconosciuto nel decreto sul federalismo municipale: è infatti di tutta evidenza che se la compartecipazione viene attribuita senza tener presente l'azione di contrasto degli enti territoriali, viene meno un possibile stimolo a incentivarne l'attività in tal senso. Fa infine notare che la riduzione operata in ordine alle risorse destinate alle province, pari a circa il 40 per cento, sta determinando evidenti difficoltà per le amministrazioni provinciali nella gestione dei servizi al territorio, richiamando in proposito anche i contenuti dell'audizione svolta dai rappresentanti dell'UPI in ordine all'adeguatezza della compartecipazione all'IRPEF a compensare la riduzione di gettito delle altre tipologie di imposte ridimensionate o soppresse dalla riforma.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,25.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 417 di martedì 1° marzo 2011, seduta n. 199 della Commissione Industria, commercio, turismo (10ª), alla pagina 49, alla prima riga del paragrafo «Interrogazione», *sostituire*: «3-01319» *con*: «3-01913».

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 418 di mercoledì 2 marzo 2011, seduta n. 146 della Commissione Politiche dell'Unione europea (14ª), alla pagina 117, quinta riga, al posto della parole: «ciascuno di essi» *leggasi*: «la gestione complessiva di tutti i settori di spesa».